Interreg Italia-Österreich
GPP4Build
European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION

GPP4build
Green Public Procurement for Buildings

Green Public Procurement for Buildings
WP 4.3 – Procedures and guidelines

Linee Guida per la presentazione di progetti conformi ai CAM

Parte 1 - Stazione Appaltante

Version: 10/11/2021

KlimaHaus CasaClima®
unibz Freie Universität Bozen Libera Università di Bolzano Università Liedia de Bulsan
FH Salzburg
Università degli Studi di Padova
ITG Innovationsservice für Salzburg
APE Agenzia Per l'Energia del Friuli Venezia Giulia www.ape.fvg.it

Sommario

1. Introduzione 3
2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI richiesti in fase di gara di progettazione – CRITERI PREMIANTI 5
2.6. Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) 6
2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti 6
2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto 6
2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici 7
2.6.4 Materiali rinnovabili 8
2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione 9
2.6.6 Bilancio materico 9
3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI richiesti in fase di appalto dei lavori 10
2.1 Selezione dei candidati 11
2.1.1 Sistemi di gestione ambientale 11
2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro 11
2.7 Condizioni di esecuzione (CLAUSOLE CONTRATTUALI) 12
2.7.1 Varianti migliorative 12
2.7.2 Clausola sociale 13
2.7.3 Garanzie 13
2.7.4 Verifiche ispettive 13
2.7.5 Oli lubrificanti 14
2.7.5.1 Oli biodegradabili 14
2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata 15
4. RIFERIMENTI NORMATIVI 16

1. Introduzione

Nel presente documento vengono trattati i criteri del D.M. 11 ottobre 2017 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI.

Nello specifico vengono illustrati i Criteri Ambientali Minimi individuati per garantire la sostenibilità energetico ambientale in fase di gara di progettazione e in fase di appalto dei lavori.

- Rif. DM 11-10-2017 – Paragrafo *1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante:*

> *L'utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita. Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione. Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere in oggetto.*
>
> *Per evitare che in fase di esecuzione dei lavori vengano apportate modifiche non coerenti con la progettazione, è necessario che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.*
>
> *La stazione appaltante dovrebbe definire un sistema di sanzioni (es: penali economiche) che saranno applicate all'aggiudicatario qualora le opere in esecuzione o eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti.*

Per via delle difficoltà interpretative del DM 11 ottobre 2017 in merito all'utilizzo dei Criteri Premianti tra gara di progettazione e appalto dei lavori, si è pensato di utilizzare come riferimento le Linee Guida ANAC anche se al momento non risultano ancora validate e sono sospese in attesa della nuova versione dei Criteri Ambientali Minimi che dovrebbe essere pubblicata entro l'anno in corso.

L'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che per gli affidamenti di qualsiasi importo, relativamente alle categorie di forniture, servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I medesimi criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come riporta il punto 2.5 delle Linee Guida ANAC: "I criteri ambientali minimi inseriti nella documentazione di gara sono strettamente correlati alla tipologia di opera oggetto di affidamento, alle caratteristiche tecnico-progettuali della stessa, al contesto in cui si colloca e agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire con la

realizzazione dell'intervento, tenendo, altresì, conto delle indicazioni che il d.m. 11.10.2017 fornisce con riferimento alle diverse casistiche di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione importanti di primo livello o di secondo livello, ristrutturazione urbanistica, demolizione, ecc.) nonché delle specifiche tecniche indicate nel decreto medesimo."

Criteri richiesti in fase di GARA DI PROGETTAZIONE:

- 2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)
- 2.6.1 CAPACITA' TECNICA DEI PROGETTISTI
- 2.6.2 MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO
- 2.6.3 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
- 2.6.4 MATERIALI RINNOVABILI
- 2.6.5 DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
- 2.6.6 BILANCIO MATERICO

Criteri richiesti in fase di APPALTO DEI LAVORI:

- 2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI
- 2.1.1 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
- 2.1.2 DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

- 2.7 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)
- 2.7.1 VARIANTI MIGLIORATIVE
- 2.7.2 CLAUSOLA SOCIALE
- 2.7.3 GARANZIE
- 2.7.4 VERIFICHE ISPETTIVE
- 2.7.5 OLI LUBRIFICANTI
- 2.7.5.1 OLI BIODEGRADABILI
- 2.7.5.2 OLI LUBRIFICANTI A BASE RIGENERATA

2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI richiesti in fase di gara di progettazione – CRITERI PREMIANTI

In riferimento al punto 2.7 delle Linee Guida ANAC, ricordiamo che in fase di Progettazione è opportuno che il progettista effettui un'attenta analisi di mercato volta a verificare la disponibilità dei materiali con le caratteristiche indicate nella sezione 2.4 (Specifiche tecniche dei componenti edilizi) e la distanza e la distanza dal cantiere dei relativi impianti di produzione; gli esiti dell'analisi di mercato possono costituire un valido supporto per la stazione appaltante nella fase di scelta dei criteri di valutazione dell'offerta nell'ambito della procedura di gara per affidamento dei lavori, con particolare riguardo alla possibilità di far ricorso al criterio 2.6.5 (Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione).

La seguente tabella riassume i CAM verificati ed i relativi referenti.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	VERIFICA	REFERENTE	DATA
2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)			
2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti			
2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto			
2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici			
2.6.4 Materiali rinnovabili			
2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione			
2.6.6 Bilancio materico			

2.6. Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti

Viene attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da:

- *un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);*

- *una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente.*

***Verifica**: le società di progettazione presentano il profilo curriculare dei professionisti di cui è composta e presentano i relativi attestati di certificazione in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola. I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola).*

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto

Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nel cap. 2 «criteri ambientali minimi». Tale punteggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore.
Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti.

***Verifica**: per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica nella quale sia evidenziato il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima ed i risultati conseguibili. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.*

Se la stazione appaltante intende far certificare l'edificio secondo uno degli schemi prima citati, prima dell'apertura del cantiere, l'offerente comunica alla Stazione appaltante di quale sistema di certificazione intende avvalersi, e una volta avviato il processo di certificazione dovrà presentare la valutazione del progetto (design review) da parte dell'Ente di certificazione terzo soggetto alla verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti.
In relazione all'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il progettista deve dichiarare se tali materiali o manufatti siano o meno utilizzati al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili oggetto di gara e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.

2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici

2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici

Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), viene attribuito un punteggio premiante pari a… (42) al progetto di interventi di nuova costruzione (43) , inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (44) , riguardanti edifici e strutture non residenziali, che prevedono l'installazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al sistema per l'automazione il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS - Building Automation and Control System) (45) e corrispondente alla classe A come definita nella tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.
Questo sistema deve essere in grado di fornire informazioni agli occupanti e agli «energy manager» addetti alla gestione degli edifici, sull'uso dell'energia nell'edificio con dati in tempo reale ottenuti da sensori combinati aventi una frequenza di misurazione di almeno trenta minuti. Il sistema di monitoraggio deve essere in grado di memorizzare il dato acquisito e deve essere in grado di monitorare, in modo distinto, i principali usi energetici presenti nell'edificio (almeno riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici) e, ove questo sia utile, effettuare una suddivisione dei consumi per zona (nel caso di riscaldamento e/o raffrescamento se è prevista una gestione distinta per zona).
I dati devono poter essere scaricati e analizzabili. Inoltre il sistema deve fornire informazioni tali da consentire agli occupanti, ai manutentori e all'energy manager dell'edificio, di ottimizzare il riscaldamento, il raffreddamento, la produzione di acqua calda sanitaria l'illuminazione e gli altri usi elettrici per ogni zona dell'edificio.
Il sistema deve inoltre consentire l'analisi e il controllo degli usi energetici, per zona, all'interno dell'edificio (riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici), l'ottimizzazione di tutti i parametri in base alle condizioni esterne e l'individuazione di possibili deviazioni dalle prestazioni previste dal progetto.
Il sistema deve essere accompagnato da un piano di Misure e Verifiche, che individui tutte le grandezze da misurare in funzione della loro significatività e illustri la metodologia di analisi e correzione dei dati

al fine di fornire informazioni a utenti e/o energy manager tali da consentire l'ottimizzazione della gestione energetica dell'edificio.

***Verifica**: il progettista deve compiere scelte tecniche che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata:*

- *specifiche per il sistema di monitoraggio dei consumi energetici, comprese le informazioni sull'interfaccia utente;*
- *piano di Misure e Verifiche in conformità con lo standard IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) ossia il protocollo internazionale di misura e verifica delle prestazioni.*

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. Qualora il committente non abbia richiesto un building energy management system-BEMS, tale requisito s'intende parimenti soddisfatto qualora sia stato comunque previsto e contrattualizzato un servizio per la gestione energetica efficiente dell'edificio.

2.6.4 Materiali rinnovabili

2.6.4 Materiali rinnovabili

Viene attribuito un punteggio premiante pari a… (46) per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili (47) per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti. La stazione appaltante definisce il punteggio premiante che potrà essere assegnato. Esso sarà di tipo progressivo e prevedrà almeno tre diverse soglie correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20%.

***Verifica**: il progettista deve compiere scelte tecniche che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che l'offerente dichiari, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio, con il relativo calcolo percentuale, e dovrà presentare alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto dichiarato. La documentazione di offerta dovrà contenere informazioni sulla percentuale in peso dei componenti edilizi o materiali (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da utilizzare nell'opera che sono costituiti da materie prime rinnovabili considerando gli elementi non strutturali (chiusure verticali ed orizzontali/inclinate e partizioni interne verticali e orizzontali, parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame). Ai fini del calcolo si fa riferimento alle sezioni considerate all'interno della relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/09. Inoltre l'analisi va condotta sull'intero edificio nel caso di nuova costruzione e sugli elementi interessati dall'intervento nel caso di progetto di ristrutturazione.*

2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

Viene attribuito un punteggio premiante pari a… (48) per il progetto di un nuovo edificio o per una ristrutturazione che preveda l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.

***Verifica**: il progettista deve compiere scelte tecniche che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che l'offerente dichiari, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio specificando per ognuno la localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispettivo calcolo delle distanze percorse. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'offerente dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.*

2.6.6 Bilancio materico

2.6.6 Bilancio materico

Viene attribuito un punteggio premiante pari a «5» per la redazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.

***Verifica**: la relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione. Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), è opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi. La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto e delle modalità di gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.*
È facoltà del concorrente coinvolgere una o più aziende della filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando.

3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI richiesti in fase di appalto dei lavori

La seguente tabella riassume i CAM verificati ed i relativi referenti.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	VERIFICA	REFERENTE	DATA
2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI			
2.1.1 Sistemi di gestione ambientale			
2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro			
2.7 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)			
2.7.1 Varianti migliorative			
2.7.2 Clausola sociale			
2.7.3 Garanzie			
2.7.4 Verifiche ispettive			
2.7.5 Oli lubrificanti			
2.7.5.1 Oli biodegradabili			
2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata			

2.1 Selezione dei candidati

2.1.1 Sistemi di gestione ambientale

2.1.1 Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

***Verifica**: l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:*

- *controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;*
- *sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;*
- *preparazione alle emergenze ambientali e risposta.*

2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;*
- *la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;*
- *art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo»*

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme

comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

***Verifica**: l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.*
L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 -quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

2.7 Condizioni di esecuzione (CLAUSOLE CONTRATTUALI)

2.7.1 Varianti migliorative

2.7.1 Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.
La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali.
***Verifica**: l'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante deve prevedere operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore del bando sulla base dei criteri contenuti nel capitolo 2.*

2.7.2 Clausola sociale

2.7.2 Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

***Verifica**: l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.*

2.7.3 Garanzie

2.7.3 Garanzie

L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.
***Verifica**: l'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.*

2.7.4 Verifiche ispettive

2.7.4 Verifiche ispettive

Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere

comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore.

2.7.5 Oli lubrificanti

2.7.4 Verifiche ispettive

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO 2 , e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.
Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

2.7.5.1 Oli biodegradabili

2.7.5.1 Oli biodegradabili

Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2011/381/EU (50) e s.m.i. oppure una certificazione riportante il livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Olio biodegradabile	*Biodegradabilità soglia minima*
Oli idraulici	*60 %*
Oli per cinematismi e riduttori	*60 %*
Grassi lubrificanti	*50 %*
Oli per catene	*60 %*
Oli motore 4 tempi	*60 %*
Oli motore due tempi	*60 %*
Oli per trasmissioni	*60 %*

2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata

2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata

Oli che contengono una quota minima del 15 % di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.

Olio motore	*Base rigenerata* *Soglia minima*
10W40	*15 %*
15W40	*30 %*
20W40	*40 %*
Olio idraulico	*Base rigenerata* *Soglia minima*
ISO 32	*50 %*
ISO 46	*50 %*
ISO 68	*50 %*

***Verifica**: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri sopra esposti.*

Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- *il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;*
- *una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come Re-Made in Italy® o equivalente.*

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per ogni criterio CAM si riportano i Riferimenti Normativi definiti nel DM 11.10.2017.

CODICE	TITOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1.1	Sistemi di gestione ambientale	Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunicatario di ecogestione e audit; ISO 14001;
2.1.2	Diritti umani e condizioni di lavoro	Descreto ministeriale 6 giugno 2012; Convenzioni fondamentali dell'ILO: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, 155, 131, 1, 102; Dichiarazione universale dei diritti umani; Art. 32 della "Convenzione sui diritti del fanciullo"; Decreto legislativo 231/01; Art. 25 del decreto legislativo 231/01; Art. 603 bis del codice penale; Legge 199/2016;
2.6.1	Capacità tecnica dei progettisti	ISO/IEC 17024
2.6.2	Miglioramento prestazionale del progetto	Regolamento UE n. 305/2011;
2.6.3	Sistema di monitoraggio dei consumi energetici	UNI EN 15232; Decreto ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energestiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"; Decreto ministeriale 26 giugno 2015 nell' All. 1 art. 3,2 comma 10;
2.6.4	Materiali rinnovabili	Art. 4 comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/09; UNI EN ISO 14021:2016;
2.7.2	Clausola sociale	Decreto legislativo 231/01; Standard ISO 26000 in connessione alla PDR 18:2016 o delle linee guida OCSE;
2.7.4	Verifiche ispettive	UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
2.7.5.1	Oli biodegradabili	2011/381/EU;